

DELIBERA N. 174/04/CSP

Segnalazione del Signor Massimo Zambon (Candidato Sindaco per la lista “Nuova San Polo – Lega Nord”) e del Signor Alessandro Verlenga (Coordinatore di Nuova San Polo – Lega Nord) nelle elezioni per il rinnovo del Comune di San Polo di Piave nei confronti dell’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave (TV) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota della Prefettura di Treviso, a firma del Vice Prefetto dott. Luciano, pervenuta in data 4 giugno 2004 (prot. n. 272/EA/04/NA) con la quale vengono trasmesse le segnalazioni del signor Massimo Zambon, candidato Sindaco per la “Lista Civica San Polo – Lega Nord” nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di San Polo di Piave (TV) e del Coordinatore di Nuova San Polo – Lega Nord, Alessandro Verlenga, nelle quali si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell’Amministrazione comunale di San Polo di Piave, in quanto ha pubblicato e distribuito, a mezzo posta, ai cittadini del Comune, durante il periodo della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di San Polo di Piave, un opuscolo che illustra l’attività compiuta dall’amministrazione nel trascorso quinquennio, il cui contenuto è privo dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni, in forme non impersonali e non indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, vige dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 aprile - 13 giugno 2004);

CONSIDERATO che ai fini delle attività di competenza deve conseguentemente aversi riguardo al periodo di effettiva diffusione dell'opuscolo;

RILEVATO che, sulla base dell'acquisizione documentale, non è possibile ricavare il dato relativo al periodo di effettiva diffusione dello stesso opuscolo, ai fini di disporre conseguentemente l'applicazione di sanzioni di natura ripristinatoria;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera alle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian